

Avv. Teresa SCARINGELLA

Via Ferrucci, 120
76123 -Andria (BT)
PEC: t.scaringella@pec.it
e-mail: teresa.scaringella88@virgilio.it
Cell: 324.6077823

Avv. Angela ZAGARIA

Via Lorenzo Bonomo, 51
76123 -Andria (BT)
Pec: angela.zagaria01@pec.ordineavocatitrani.it
e-mail: avv.angelazagaria@gmail.com
Cell: 320.1108824

TRIBUNALE DI TRANI - SEZ. FALLIMENTARE
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
DEI BENI EX ART. 14 TER L. 3.12

per

Il sig. **CAMPANILE STEFANO** (Cod. Fiscale CMPSFN89T26L328G), nato il 26.12.1989 a Trani ed ivi residente alla Piazza SS. Trinità n. 8, e **MASTRORILLO RAFFAELLA** (Cod. Fiscale MSTRFL61B66A285Y), nata il 26.02.1961 in Andria ed ivi residente alla Via Catullo n.34, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Teresa SCARINGELLA (C.F. SCRTRS88A51A285W) pec.: t.scaringella@pec.it e l'Avv. Angela ZAGARIA (C.F. ZGRNGL88P58A285A) pec.: angela.zagaria01@pec.ordineavocatitrani.it, entrambe del Foro di Trani, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Andria alla Via F. Ferrucci n. 120, giusta procura in allegato alla presente istanza.

PREMESSO

- che il sig. Campanile Stefano ha formulato istanza all'intestato Tribunale di Trani, volta all'ottenimento della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 L. 3/12;
- che con provvedimento del 18.05.2021 il Tribunale di Trani ha nominato quale professionista incaricato l'Avv. Alfonso Spaccapietra, con studio in Trani, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L.3/2012, il quale ha accettato l'incarico conferitogli;
- che successivamente, la sig.ra Mastrorillo Raffaella, in qualità di fideiussore ha formulato istanza di estensione della procedura;
- che il Presidente del Tribunale in calce alla predetta istanza autorizzava l'estensione della procedura anche al fideiussore;

- in data 28.12.2021 i sottoscritti procuratori formulavano istanza di nomina di nuovo professionista;
- con provvedimento del 4.01.2022, il Tribunale di Trani, nominava, in sostituzione dell'Avv. Spaccapietra, l'Avv. Ida Maria Pansini;
- che il sig. Campanile svolgeva l'attività d'impresa essendo lo stesso titolare della Campanile Ceramiche di Campanile Stefano (P.IVA 07092460727) cessata e cancellata dal registro delle imprese in data 04.02.2019 mentre la Mastrorillo riveste (ed ha sempre rivestito) la qualifica di consumatore richiamata dall'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 ovvero la (sola) persona fisica che abbia contratto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale;
- che il sig. Campanile risulta allo stato assunto con mansione di autista con contratto a tempo indeterminato presso la AUTOTRASPORTI PL con sede legale in Andria alla Via Cap. N. Cicco n. 85 (P.IVA 06836310729) mentre la sig.ra Mastrorillo è casalinga e beneficiaria del Reddito di cittadinanza dell'importo mensile pari ad € 950,00 (con scadenza maggio 2022) unitamente ad una rendita INAIL in favore del coniuge, sig. Campanile Marcello, dell'importo di € 280,00 mensili;
- che la crisi del mercato del lavoro, la chiusura dell'attività imprenditoriale del sig. Campanile con conseguente cancellazione della stessa dal registro delle imprese, il matrimonio del sig. Campanile accompagnato dall'ampliamento del nucleo familiare dello stesso hanno determinato via via l'indebitamento;
- che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, L. 3/12 e successive modifiche, e cioè il ricorrente, trovandosi in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, cioè *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva capacità di adempierli regolarmente"*, secondo le scadenze originariamente pattuite;
- che i sigg. Campanile e Mastrorillo non sono soggetti a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. n. 267/42, in quanto persone fisiche e sono privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione alle stesse;
- che il sig. Campanile ha esercitato attività di commercio al dettaglio di articoli igienico - sanitari ed accessori; di commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti inclusi apparecchi igienico - sanitari ed accessori;



- che la sig.ra Mastrorillo, invece, non ha mai esercitato attività d'impresa e/o professionale, e che tutti i debiti sono stati contratti per esigenze personali;
- che non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuno degli strumenti di cui alla L. 3/12 (piano, accordo o liquidazione);
- che non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/12;
- che hanno fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale, economica - finanziaria del proprio nucleo familiare, le dichiarazioni fiscali, i rapporti bancari e con le finanziarie;
- che il sig. Campanile aveva ritenuto originariamente di proporre singolarmente il ricorso e che successivamente la sig.ra Mastrorillo, in qualità di fideiussore e titolare di un bene immobile, al fine di esdebitarsi con riferimento alle fideiussioni rilasciate, ha ritenuto di mettere a disposizione della procedura l'unico bene immobile di esclusiva proprietà della stessa.

Al termine della procedura liquidatoria, dunque, avendo la sig.ra Mastrorillo partecipato al piano attesa la sua qualità di fideiussore, la stessa sarà unitamente al sig. Campanile, esdebitata e liberata totalmente dall'eventuale debitoria che dovesse residuare nei confronti dell'Istituto di credito.

Infatti questa difesa precisa che gli stessi, avrebbero certamente potuto presentare istanza disgiuntamente ma che la richiesta di altra nomina di professionista, non avrebbe fatto altro che duplicare procedure, tempi e costi

Che in ragione della critica situazione finanziaria che si è venuta a determinare, i ricorrenti intendono chiedere la liquidazione del proprio patrimonio *ex art. 14 ter L. 3/12* al fine di definire le posizioni debitorie attraverso le risorse attualmente a loro disposizione e superare la crisi da sovraindebitamento in cui versano.

Tanto premesso, i ricorrenti formulano la seguente proposta

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

1. Attività dei ricorrenti - Campanile e Mastrorillo

Allo stato il sig. Campanile risulta occupato alle dipendenze della AUTOTRASPORTI PL con sede legale in Andria alla Via Cap. N. Cicco n. 85 (P.IVA 06836310729) con contratto



di lavoro a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile pari ad € 1.100,00 circa, mentre la sig.ra Mastrorillo è casalinga e priva di occupazione.

2. Composizione nucleo familiare dei ricorrenti

Come da documentazione che si allega il sig. Campanile vive, all'interno di un immobile condotto in locazione, unitamente alla coniuge, sposato in regime di separazione legale dei beni, e a due figli minori, , rispettivamente di 5 anni e 15 mesi mentre la sig.ra Mastrorillo vive unitamente al coniuge sig. Campanile Marcello in un immobile condotto in locazione.

Il nucleo familiare del sig. Campanile ad oggi vive unicamente dei redditi rinvenienti dall'attività lavorativa dello stesso. Vero è che, fino al 31.05.2022, la consorte del sig. Campanile era assunta alle dipendenze del Caseificio Andriese s.r.l., con sede legale in Andria alla Via Nemesiano ncn Zona PIP con contratto a tempo determinato, con scadenza 31.05.2022, percependo una retribuzione mensile di circa € 900,00 circa.

Pertanto, ad oggi, visto il mancato rinnovo del contratto di lavoro della consorte, l'intero nucleo familiare del sig. Campanile, composto da 4 membri di cui due minori, può contare su entrate pari ad € 1.100,00 circa.

Il nucleo familiare della sig.ra Mastrorillo, invece, vive del beneficio, momentaneo, del Reddito di cittadinanza dell'importo pari ad € 950,00 mensili e delle somme, riconosciute al di lei coniuge, a seguito di infortunio sul lavoro, a titolo di rendita INAIL pari ad € 280,00 mensili.

3. Le spese necessarie per vivere - Campanile Stefano

Le spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana del sig. Campanile, dalle quali sono escluse le spese straordinarie e quelle mediche (che comunque si allegano) sono quantificate come segue:

- Canone di Locazione dell'importo annuale di € 4.800,00 e dunque mensili € 400,00.
- Spese condominiali dell'importo annuale di € 650,00 e dunque mensili € 55,00 circa
- Spese asilo per la minore dell'importo annuale di € 620,00 e dunque mensili € 62,00;
- Bolletta acquedotto dell'importo annuale € 500,00 e dunque € 41,00 mensili;
- Bollette fornitura gas e luce annuale € 1000,00 e dunque 85,00 mensili;

- Tasse relative all'immobile condotti in locazione TARI € 400,00 annuali e dunque € 33,00 mensili;
- Spese relative al pagamento dell'assicurazione e bollo relative al veicolo di proprietà del ricorrente dell'importo annuale € 714,00 e dunque € 60,00 mensili;
- Spese relative al pagamento dell'assicurazione e bollo relative al veicolo di proprietà del coniuge del ricorrente (Anna Zagaria) dell'importo annuale di € 800,00 e dunque € 67,00 mensili;
- Spese varie ed eventuali per i minori (pannolini, cibo, spese per il nido e la scuola materna) dell'importo di circa 1.800,00 annuali e dunque € 150,00 mensili circa;
- Spese mediche € 550,00 annuali e dunque € 50,00 mensili circa
- Spese carburante auto per spostamenti casa - lavoro sia del ricorrente che della coniuge dell'importo di circa € 1.800,00 annuali e dunque € 150,00 mensili;
- Spese per vitto e abbigliamento pari a € 7.200,00 annuali e dunque € 600,00;

per un totale di € 1.750,00/1.800,00 circa mensili

4. Le spese necessarie per vivere - Mastrotillo Raffaella

Le spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana della sig.ra Mastrotillo, dalle quali sono escluse le spese straordinarie e quelle mediche (che comunque si allegano) sono quantificate come segue:

- Canone di Locazione dell'importo annuale di € 4.800,00 e dunque mensili € 400,00.
- Spese condominiali e bolletta acquedotto dell'importo annuale di € 700,00 e dunque mensili € 59,00 circa
- Bollette fornitura gas e luce annuale € 1.100,00 e dunque € 92,00 mensili;
- Tasse relative all'immobile condotti in locazione TARI € 355,00 annuali e dunque € 30,00 mensili;
- Spese condominiali e IMU relativo all'immobile di proprietà € 440,00 annuali e dunque € 37,00;
- Spese relative al pagamento dell'assicurazione e bollo relative al veicolo di proprietà della ricorrente - Ford Fiesta targata BT425MM - dell'importo annuale € 808,00 e dunque € 68,00 mensili;
- Spese mediche € 550,00 annuali e dunque € 50,00 mensili circa
- Spese per vitto e abbigliamento pari a € 7.200,00 annuali e dunque € 600,00.



per un totale di € 1.336,00 circa mensili

5. Patrimonio

Allo stato il sig. Campanile è titolare unicamente di un'autovettura del tipo Ford CMAX targata DL158BH, immatricolata nel 2007 ed acquistata nel 2017 al prezzo di € 5.000,00.

Mentre la sig.ra Mastrorillo è titolare dell'immobile sito in Andria alla Via Catullo n. 70, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 21, pt. 1536, sub 21, categoria C/6 Classe 2, consistenza 75 mq e con rendita catastale di Euro 147,19.

Questa difesa precisa che dalle risultanze catastali risulta una rendita catastale di Euro 147,19 dell'immobile con un valore di mercato pari all'incirca ad € 45.000,00 circa (circostanza quest'ultima confermata dalla perizia redatta a firma del Geom. Luigi Scarpa).

La sig.ra Mastrorillo è altresì titolare dell'autovettura del tipo Ford Fiesta targata BT425MM immatricolata nel 2001 e dunque di valore irrisorio.

6. Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni

I ricorrenti non hanno posto in essere atti dispositivi del patrimonio.

7. Il passivo e la situazione debitoria complessiva dei ricorrenti

Creditori	Caratteristiche	Debito Residuo
Regione Puglia	Bollo veicolo tg BT425MM 2021/2022 - Mastrorillo Privilegio ex artt. 2758, 2749, 2778 n. 7 cod. civ.	€ 295,04 (Precisazione 08/06/2022)
Unicredit S.p.A.	Mastrorillo Fideiussione omnibus €. 35.000,00 Fideiussioni specifiche €. 34.975,00 - 30.000,00 - 25.000,00 - 24.000,00	€ 52.827,16 (Atti mail banca 30/03/21 cessione e precisazione KRUK Italia srl 13/04/2022)
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Privilegio grado 1 €. 4.023,31 Privilegio grado 8 (50%) €. 203,63 Privilegio grado 19 €. 7.9869,85 Chirografario €. 347,43	€ 12.560,85 (precisazione 03/06/2022)

Agenzia Entrate - DP BAT	Cartelle Campanile	€7.610,73 (precisazione 10/02/2022)
INPS - Direzione BAT	Debito contributivo c/o Agenzia Entrate Campanile	€4.157,73 (precisazione 21/01/2022)
AR.CA ARREDAMENTI CASA S.r.l.	Fatture impagate - chirografario	€1.123,65 (precisazione 01/06/2022)
BAGNO COLOR ANAEF SRL	Fatture impagate - chirografario	€739,00
BIDITALY SRL A SOCIO UNICO	Fatture impagate - chirografario	€810,98
CERAMICA EURO SPA	Fatture impagate - chirografario	€1.945,21
CIPÌ SRL	Fatture impagate - chirografario	€222,10
C.S.A. SRL	Fatture impagate - chirografario	€890,35
EVOLUZIONI CERAMICHE SRL	Fatture impagate - chirografario	€6.985,47
F.L.A.B. srl FABBRICA ARREDO BAGNI	Fatture impagate - chirografario	€2.158,34
HIDRA COMPLEMENTI BAGNO SRL	Fatture impagate - chirografario	€638,62
IDEA CERAMICHE divisione di CERAMICHE MOMA SPA	Fatture impagate - chirografario	€1.349,86
IDROLINEA di ZUPO NICOLA & C. SNC	Fatture impagate - chirografario	€185,09
ITALMIX SRL	Fatture impagate - chirografario	€ 337,09
JONATHAN ITALIA SAS di CLAUDIO RUSSO & C.	Fatture impagate - chirografario	€847,90
KERABEN GRUPO S.A.	Fatture impagate - chirografario	€2.095,05
LABOR LEGNO '90 SPA	Fatture impagate - chirografario	€2.037,42
LEGNO BAGNO SRL	Fatture impagate - chirografario € 861,75	€0,00 in perdita (precisazione 01/06/2022)




LINEA BETA SPA	Fatture impagate chirografario	- €.184,83
MARINEXT SRLS	Fatture impagate chirografario	- €.671,40
MI.TO. SRL	Fatture impagate chirografario	- €.2.031,25
NUOVA CERAMICHE SRL (ALFA LUX CERAMICHE)	RIWAL Fatture impagate chirografario	- €.9.147,70
OLYMPIA CERAMICA SRL UNIPERSONALE	Fatture impagate chirografario	- €.3.985,81
POLETTI RUBINETTERIA di Mora Stefania	Fatture impagate chirografario	- €.1.033,83
POLIS MANIFATTURE CERAMICHE SPA	Fatture impagate chirografario	- €.13,01
PORTA E BINI RUBINETTERIE SRL	Fatture impagate chirografario	- €.561,59
ROSIDA SAS	Fatture impagate chirografario	- €.336,00
RUBINETTERIA GIOVANI SRL	GIULINI Fatture impagate chirografario	- €.1.370,72
SELEX CERAMICHE SRL	Fatture impagate chirografario	- €.530,82
SIMA CERAMICHE SRL	Fatture impagate chirografario	- €.1.570,91 (precisazione 31/05/2022)
TANDEM SRL	Fatture impagate chirografario	- €.136,30
TUSCANIA SPA	Fatture impagate chirografario	- €.3.404,49 (precisazione 09/06/2022)

Le cause del sovra indebitamento - la meritevolezza dei ricorrenti e la diligenza dei debitori

Al fine di comprendere le cause che hanno determinato l'indebitamento occorre partire dall'ottobre 2008.

Ebbene, nell'ottobre 2008 il sig. Campanile decideva di avviare un'attività imprenditoriale volta al commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari e accessori, nonché al commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti.

La situazione lavorativa procedeva regolarmente sino al 2015, quando il sig. Campanile decideva di ampliare e rinnovare l'esposizione della propria attività.

Per tale motivo lo stesso richiedeva ed otteneva dalla Unicredit spa un finanziamento di € 25.000,00 che estingueva regolarmente. Nello stesso anno chiedeva ed otteneva altro finanziamento dalla Confartigianato, anch'esso onorato regolarmente alla scadenza pattuita.

A partire dal 2016 tuttavia, complice anche la crisi nel settore dell'edilizia, l'attività del sig. Campanile assisteva ad un calo delle vendite con conseguente calo del fatturato tanto che, nel tentativo di essere maggiormente competitivo sul mercato ed al fine di acquistare nuova merce e modernizzare la propria esposizione, nonché per onorare alcune debitorie contratte con i fornitori, chiedeva ed otteneva altri finanziamenti sempre dall'Istituto Unicredit spa.

Successivamente, nel 2017 nasceva la primogenita a seguito della quale il sig. Campanile intraprendeva una convivenza con l'attuale moglie, esponendosi ad un aumento di spese, aggravatesi ulteriormente proprio con la nascita della primogenita.

Visti gli incassi quasi pari a zero e con un nucleo familiare richiedente maggiori esborsi economici, prima di cessare definitivamente la propria attività, il sig. Campanile decideva di cominciare a lavorare alle dipendenze della società Grande Arredo (da giugno a settembre 2018) come addetto alle vendite, regolarmente assunto con contratto a tempo determinato e stipendio di circa € 700,00 mensili.

Preso atto, però, dell'irreversibilità della propria situazione aziendale, nel dicembre 2018 decideva di chiudere la propria attività e cancellarla dal Registro delle imprese.

Continuava nel frattempo a svolgere una serie di saltuari lavori, tutti a tempo determinato proprio al fine di tentare di onorare, nonostante la definitiva chiusura dell'attività, tutte le debitorie assunte.

I summenzionati contratti di lavoro a tempo determinato sono, altresì, intervallati da lunghi periodi di disoccupazione.

Ebbene, fino all'aprile 2019, nonostante la crisi del mercato, con l'attività chiusa e cancellata dal registro delle imprese, con immensi sacrifici il sig. Campanile riusciva ad onorare gli impegni assunti.

Il 7 dicembre 2019 il sig. Campanile contraeva matrimonio esponendosi ad ulteriori ed importanti esborsi.

Nell'agosto 2020 nasceva il secondogenito che costringeva il Campanile a trovare nuova abitazione, consona ad un nucleo familiare di quattro membri.

Infatti, ad oggi, il sig. Campanile, come già evidenziato, vive all'interno di un immobile condotto in locazione il cui canone mensile è pari ad € 400,00.

Giova precisare che, prima della nascita del secondogenito, il nucleo familiare del sig. Campanile viveva all'interno dell'abitazione dei di lui suoceri i quali contribuivano, attesa precarietà lavorativa, a tutte le spese familiari. Pertanto il sig. Campanile, grazie all'aiuto e all'ospitalità dei di lui suoceri, per un paio di anni ha, altresì, evitato di sopportare un canone di locazione.

Dal giugno 2019 all'agosto 2020, il sig. Campanile restava privo di occupazione e, al fine di tentare di trovare nuova occupazione, investiva la somma di € 3.500,00 per il conseguimento delle patenti di guida superiori, utilizzando le somme ricevute a titolo di indennità di disoccupazione.

Finalmente, proprio grazie al titolo di guida conseguito, dopo una prima assunzione a tempo determinato, nel maggio 2021 il Campanile contraeva contratto di lavoro a tempo indeterminato come autista.

Come già rappresentato e documentato pertanto, il nucleo familiare del sig. Campanile può contare su entrate certe ad € 1.100,00 mensili circa, mentre la sig.ra Mastrorillo è casalinga e priva di occupazione e riesce a sopravvivere grazie al beneficio momentaneo del Reddito di Cittadinanza ed alla rendita erogata dall'INAIL in favore del di lei coniuge. Inoltre la sig.ra Mastrorillo è proprietaria, nella misura del 100%, dell'immobile sito in Andria alla Via Catullo n. 70.

Alla luce di tanto, atteso che **lo stipendio del sig. Campanile viene impiegato totalmente per soddisfare le esigenze di vita quotidiana della sua famiglia**, tenuto conto anche e soprattutto della presenza di figli minori e **la sig.ra Mastrorillo non ha altre fonti di reddito se non quelle evidenziate sopra (RdC e Rendita INAIL)** ma essendo **proprietaria di un bene immobile**, vi è la possibilità di poter formulare una proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* L. 3/12.



Tutto ciò premesso, il ricorrente formula la seguente

PROPOSTA LIQUIDATORIA

I ricorrenti intendono definire tutte le posizioni debitorie attraverso la liquidazione del proprio patrimonio consistente nel box auto sito in Andria alla Via Catullo n. 70, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 21, pt. 1536, sub 21, categoria C/6 Classe 2, consistenza 75 mq e con rendita catastale di Euro 147,19, escludendo dalla procedura liquidatoria sia l'autovettura di proprietà del sig. Campanile che quello di proprietà della sig.ra Mastrorillo atteso il loro valore irrisorio e, soprattutto per il sig. Campanile, utile per potersi recare a lavoro e di fissare il limite di cui all'art. 14 ter, comma 6 lett. B, in euro 1.800,00 mensili per le esigenze di mantenimento del nucleo familiare del sig. Campanile ed in euro 1.350,00 mensili per le esigenze di mantenimento del nucleo familiare della sig.ra Mastrorillo.

In sintesi i ricorrenti consapevoli della grave situazione economica nella quale versano, ritengono che la liquidazione del bene di proprietà della sig.ra Mastrorillo sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori.

Gli stessi ricorrenti dichiarano di aver raggiunto l'accordo per i compensi del professionista nominato per la composizione della crisi e dei procuratori che li hanno assistiti nel presente procedimento come da atto separato allegato.

Si precisa che il compenso del professionista nominato e dei procuratori che lo hanno assistito saranno onorati integralmente, in qualità di crediti prededucibili, con il ricavato della liquidazione del patrimonio immobiliare.

Completezza ed attendibilità della documentazione depositata

Il sig. Campanile e la sig.ra Mastrorillo dichiarano che i documenti allegati rispondono al vero e che nulla di utile hanno ommesso ai fini dell'odierno procedimento.

TANTO PREMESSO

Il sig. Campanile unitamente alla sig.ra Mastrorillo (in proprio ed in qualità di fideiussore) come sopra rappresentati e difesi

CHIEDONO

all'intestato Tribunale di Trani, previa verifica della documentazione prodotta e ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'artt. 7 e ss. L. 3/2012,



Voglia

1. Dichiarare aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante la liquidazione dei proprio beni *ex art. 14 ter L. n. 3/12*, esdebitando per quanto attiene la debitoria rinveniente dai contratto di fideiussione (non essendoci altri debiti) anche la sig.ra Mastrorillo;
2. Nominare il liquidatore e disporre, che, ove possibile, ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/12 le funzioni del Liquidatore vengano svolte dall'Avv. Ida Maria Pansini già nominata quale professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi;
3. Disporre l'esclusione dalla summenzionata procedura di liquidazione dell'autovettura del sig. Campanile e della sig.ra Mastrorillo per le motivazioni evidenziate sopra;
4. Fissare il limite di cui all'art. 14 *ter*, comma 6 lett. B, in euro 1.800,00 mensili per le esigenze di mantenimento del nucleo familiare del sig. Campanile;
5. Fissare il limite di cui all'art. 14 *ter*, comma 6 lett. B, in euro 1.350,00 mensili per le esigenze di mantenimento del nucleo familiare della sig.ra Mastrorillo;
6. Disporre che, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
7. Ordinare al liquidatore a nominarsi di provvedere alla pubblicazione della domanda di apertura e del presente decreto sul sito del Tribunale di Trani;
8. Ordinare al liquidatore la trascrizione del decreto.

Si allegano documenti come da indice del fascicolo di parte
Andria, 13.06.2022


Campanile Stefano




Mastrorillo Raffaella



Avv. Teresa SCARINGELLA



Avv. Angela ZAGARIA







TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Sezione Trib.Trani - FALLIMENTARE

Il giudice delegato

-visto il ricorso con proposta ex art. 14 ter l. n. 3 del 2012 depositato nell'interesse di Campanile Stefano e Mastrorillo Raffaella;

-esaminati gli atti;

- considerato che il ricorrente:

a) non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 ter l. n. 3 del 2012;

- verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore il dott. Massimiliano Zampino;

- stabilisce darsi idonea pubblicita' del ricorso e del presente decreto a mezzo del liquidatore e, nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa soggetta al registro delle imprese, la annotazione degli stessi nel medesimo registro;
- ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione delle due autovetture rispettivamente di proprieta' dei ricorrenti, di cui si autorizza l'uso da parte del debitore in ragione delle necessita' di vita quotidiana; manda al liquidatore per l'esecuzione;

- fissa in € 1700,00 mensili il limite di quanto occorre al Campanile ed alla sua famiglia per il mantenimento; fissa in € 1300,00 mensili il limite di quanto occorre alla Mastrotillo ed alla sua famiglia per il mantenimento;
- manda al liquidatore per i compiti di cui all'art. 14 sexies l. n. 3 del 2012;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 16/06/2022

Il giudice delegato
dott. Giuseppe Rana